



ART. 1

(Denominazione sede, Associazione ad altra Associazione)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "PUNISHERS CATANIA LEMC APS"

che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione.

L'Associazione ha sede legale in via ALFIO DI BELLA, n.11 nel comune di SAN GIOVANI MONTEBELLO- GIARRE (CT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può stabilire l'Associazione di altre Associazioni, dislocate ove necessario sul territorio nazionale per la gestione in comune di determinate attività, operando sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi ed alle quali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e da quanto indicato nel presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo

L'Associazione opera su tutto territorio nazionale ed ove necessario collaborerà con le Associazioni tempo per tempo individuate e che aderiranno alla presente.

Tale Associazioni alla Associazione in parola non pregiudica l'indipendenza nella gestione, il mantenimento delle risorse finanziarie e logistiche secondo quando disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e priva di scopo di lucro. Essa non prevede alcuna limitazione legata al credo, all'etnia, alla nazionalità, alla capacità economica, all'estrazione sociale o culturale, etc.

La durata dell'Associazione qui costituita è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale", utilizzo dei segni e marchi distintivi)

1. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione utilizza per i propri soci, nonché per le Associazioni ad essa associata, nei diversi status regole definite per i segni distintivi, marchi, simboli, abbigliamento, forniti in affidamento temporaneo così come previsto dall'art. 6 del presente e dal Regolamento Esecutivo.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'assemblea delibera il Regolamento Esecutivo dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto e del Regolamento Esecutivo, consegna e sottoscrizione da parte dei Soci)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. Il Regolamento Esecutivo è vincolante per tutti i Soci, nei diversi status, dell'Associazione.

ART. 5

(Attività e Finalità anche verso le Associazioni associate)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, comprese le Associazioni che si associarono a loro volta, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Nel caso ci siano Associazioni che si siano associate nel tempo fornirà quelle attività di servizio, prodotti, consulenza, supporto, descritte nel Regolamento Esecutivo. L'Associazione può, pertanto consigliare ed indirizzare le Associazioni associate ove previsto dal Regolamento Esecutivo, su tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Segni distintivi e di riconoscimento)

Al fine di garantire una corretta identificazione durante l'espletamento delle attività associative, a vario titolo vengono concesse in **Affidamento** i segni distintivi dell'associazione. Tali segni, indumenti, oggettistica, accessori, ecc. sono di Proprietà dell'associazione e pertanto tale diritto reale resta intrasmissibile. La tipologia, le modalità di consegna e il disciplinamento di quanto sopra è riepilogata nel Regolamento Esecutivo del presente statuto.

I segni distintivi, in ogni loro forma sono appositamente registrati e depositati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche e ove previsto altre associazioni APS che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è soggetta alla **comprovata rettitudine morale** ma non pone alcun tipo di discriminazione a carattere economico, politico, religioso, etc, ma prevede – in alcuni casi - periodi di prova, a carattere temporale variabile secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo. Per le persone fisiche queste possono essere identificate come segue nei seguenti status:

1. **"Tesserato Simpatizzante"**, il quale dà facoltà alla persona di conoscere l'associazione, partecipando da esterno alle attività "istituzionali" senza particolari vincoli con la stessa se non per la partecipazione di una quota di tesseramento e ad una quota di ingresso *"Una Tantum"* versate dall'accettazione della domanda e secondo le modalità previste nel Regolamento Esecutivo. Le predette sono non rivalutabili e non rimborsabili. Il tesseramento viene registrato in un apposito registro ed al soggetto vengono consegnati i segni distintivi con le modalità di cui al precedente art. 6. Lo status di Tesserato Simpatizzante ha carattere temporale indefinito e vincolato alla volontà del soggetto o giudizio di esclusione motivata secondo le modalità previste secondo Statuto. **Lo status in questione non dà diritto di Associato ma lo sottopone comunque a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento esecutivo.** In caso di esclusione volontaria o motivata dall'organismo competente, il "Tesserato Simpatizzante" è obbligato a riconsegnare all'associazione qualsiasi "oggetto" o "distintivo" ricevuto in solo affidamento così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.
2. **"Tesserato Sostenitore"**, il quale pone "l'obbligo" nei confronti del soggetto alla partecipazione della vita associativa, al fine del conoscenza delle finalità dell'Associazione ed allo svolgimento degli incarichi affidati per la realizzazione delle attività istituzionali. Lo stesso è tenuto al versamento di una quota di tesseramento e una quota di ingresso *"Una Tantum"*, versate dall'accettazione della domanda e secondo le modalità previste nel Regolamento Esecutivo, non sono rivalutabili o rimborsabili e versate alla sede di appartenenza. Oltre a quanto detto partecipa alle spese associative con contributi economici al fine di **Sostenere** l'associazione nel proprio obiettivo istituzionale. **Lo status in questione non dà diritto di Associato ma lo sottopone comunque a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento esecutivo.** In caso di esclusione volontaria o motivata dall'organismo competente, il "Tesserato Sostenitore" è obbligato a riconsegnare all'associazione qualsiasi "oggetto" o "distintivo" ricevuto in solo affidamento così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.
3. **"Associato"**, i cui diritti e doveri sono indicati al seguente art. 8 del presente Statuto e la cui condizione è specificata nel Regolamento Esecutivo. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. Lo stesso viene registrato nel registro degli associati fino a quando non interviene il diritto di recesso, l'esclusione motivata da parte del Consiglio Direttivo o il decesso. L'associato versa una quota sociale all'inizio dell'anno solare secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo. Essa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. In qualsiasi caso in cui cessi lo status di associato il soggetto o gli eredi in caso di morte è obbligato a riconsegnare all'associazione qualsiasi "oggetto" o "distintivo" ricevuto in solo affidamento così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.

Tutti gli associati, e i tesserati a qualsiasi titolo, cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta con le modalità previste per le comunicazioni al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso o degli eventuali oneri dovuti;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari e o infrazioni del Regolamento Esecutivo.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del solo Associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, dovrà decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto in sede di Assemblea e può rappresentare altri associati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di associazioni, dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.

ART. 8

(Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ad avere copia del presente Statuto e del Regolamento Esecutivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

essere, ove previsto, rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento esecutivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo quanto annualmente stabilito;
- riconsegnare all'associazione qualsiasi oggetto, distintivo o indumento, ricevuto o acquisito a qualsiasi titolo anche se oneroso, dal quale si possa evincere una qualsivoglia appartenenza all'associazione e o riconducibilità all'Associazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le attività svolte dagli organi dell'associazione sono descritte nel Regolamento Esecutivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, non importa che status ricoprano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione su redazione del Segretario. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale ad opera del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto o del Regolamento Esecutivo previo confronto con l'Associazione [Augusta];
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore *fino ad un massimo di tre deleghe*.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei partecipanti alla vita sociale a vario titolo;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
Curare i rapporti con l'Associazione [Augusta]

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti eletti dall'assemblea tra i soli Associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per INFINITI mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio comprovato delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti e ProbiViri)

Sono nominati nei casi previsti dal del D.Lgs 117/2017. Nel caso dell'organo di Revisione legale dei conti, questo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Mentre i Probi Viri sono istituiti al fine di verificare, controllare e porre in essere quanto previsto per il corretto rispetto delle disposizioni statutarie o regolamentari. Essi inoltre fungono da mediazione in caso di controversie tra Associati, tesserati ed Associazione.

Le ulteriori disposizioni sono raccolte nell'apposito Regolamento Esecutivo.

Art.18

(Associazioni Associate)

Il Consiglio Direttivo riceve e vota l'ammissibilità a titolo oneroso di altre Associazioni che corrisponderanno quote o contributi periodici secondo modalità e fini descritti nel presente statuto e nel Regolamento Esecutivo. Predette associazioni non pregiudicano né comportano confusione tra quanto indicato negli articoli del presente statuto tra realtà giuridiche. L'Associazione rimane indipendente nelle materie qui elencate. I rapporti sono regolati dal Regolamento Esecutivo.

L'Associazione, nei confronti di predette Associazioni ha quindi come fine la corresponsione di attività di servizio e prodotti, di consulenza nonché la fornitura su richiesta di pareri, vincolanti ove indicato nel Regolamento Esecutivo, per le attività di sviluppo delle Associazioni.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote dei tesserati simpatizzanti;
- quote dei tesserati sostenitori;
- quote degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse di cui sopra vengono amministrate a livello centrale da un "TESORIERE" il quale avrà i poteri bancari sul conto intestato all'Associazione. Detti poteri sono attribuiti secondo quanto definito nell'apposito Regolamento e disposto dal Consiglio Direttivo.

La disciplina inerente le quote associative, i contributi e tutti i tipi di risorse economiche è espressa integralmente nel Regolamento Esecutivo, il quale, potrà essere aggiornato tempo per tempo al fine di regolamentare il corretto sviluppo e funzionamento dell'Associazione.

Quanto non previsto dal presente statuto sarà sottoposto alle normative vigenti.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati secondo quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le specifiche indicate nel Regolamento o deliberate dall'assemblea. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio ove previsto o il R.E.F.A. (Rendiconto Economico Finanziario Annuale) è predisposto dal Consiglio Direttivo mediante l'ausilio, ove necessario, di soci o professionisti. Esso viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o delle ulteriori normative vigenti in materia.

ART. 24

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante o su delega degli appositi Rappresentanti locali per le parti di competenza. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. Sono indicate nel Regolamento Esecutivo la tipologia di convenzioni che richiedono il parere vincolante dell'Associazione [Augusta]

ART. 25

(Personale retribuito, personale incaricato, volontari)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Nel contempo, l'associazione può avvalersi di incaricati, nella posizione di Associato o straordinariamente nel caso in cui in loco non fosse presente un Associato, di un Tesserato, nominato con apposito decreto del Consiglio Direttivo al quale viene affidato un incarico istituzionale. Nei confronti di tale soggetto è previsto l'affidamento di risorse economiche o il rimborso delle spese sostenute documentate utili all'esecuzione delle esigenze istituzionali e/o organizzative. Le modalità e le specifiche dell'utilizzo di tali risorse è indicato nell'apposito Regolamento Esecutivo.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 14 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 29

(Disposizioni a tutela della Privacy)

I dati raccolti per il corretto funzionamento dell'Associazione saranno trattati secondo i principi sanciti dalla normativa vigente ex D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018.

ART. 30

(Disposizioni finali e transitorie)

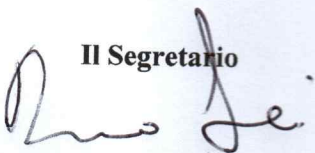
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento sia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico sia alle disposizioni particolari inserite nel Regolamento Esecutivo, il quale, viene utilizzato per l'integrazione delle fattispecie particolari che di volta in volta si manifestano nella gestione associativa sia a livello centrale che periferico. Lo stesso Regolamento Esecutivo potrà nel tempo essere implementato con appositi aggiornamenti o mediante l'inserimento di ulteriori annessi al fine di regolamentare, tempo per tempo, quanto allo stato non previsto. Tutte le variazioni saranno comunicate secondo le modalità indicate nel presente statuto ad ogni soggetto, per quanto di competenza, ammesso a vario titolo all'associazione.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. Pertanto quanto non espressamente rappresentato sarà curato secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

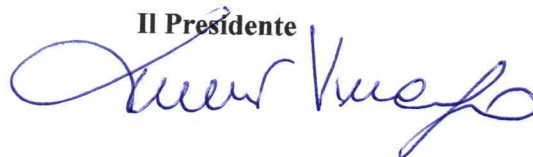
Il presente Statuto ha carattere vincolante per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano e/o supportano in ogni status, interni o esterni alla vita associativa e la sua consegna e sottoscrizione nei modi e nei termini previsti nei precedenti articoli ne palesa la c.d. "dichiarazione di presa visione e accettazione in forma integrale".

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

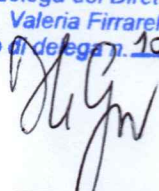


Allegato n. 01
All'atto registrato il 06/03/2026
Al n. 60 serie 3

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Firrelllo

Provvedimento di delega n. 1014 del 27/02/2026



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004966 000047AE W101X001
00129931 06/03/2026 11:51:44
4578-00088 4D2B09C87D5B42D6
IDENTIFICATIVO : 01250854050555



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004966 000047AE W101X001
00129931 06/03/2026 11:51:50
4578-00088 7CF1AA201000475
IDENTIFICATIVO : 01250854050543



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004966 000047AE W101X001
00129931 06/03/2026 11:51:56
4578-00088 DE277C4CD534FCAA
IDENTIFICATIVO : 01250854050532



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004966 000047AE W101X001
00129931 06/03/2026 11:52:02
4578-00088 6A76F72CA1A118EC
IDENTIFICATIVO : 01250854050521



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004966 000047AE W101X001
00129931 06/03/2026 11:52:08
4578-00088 2E894469DE22FA2D
IDENTIFICATIVO : 01250854050510

